

Legge federale concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1999¹,

decreta:

Art. 1 Oggetto

¹ La Confederazione promuove la diffusione di conoscenze generali riguardanti la Svizzera, si adopera per suscitare la simpatia verso il nostro Paese e mette in evidenza la sua diversità e le sue attrattive.

² A tale scopo, istituisce un organismo denominato «Presenza Svizzera».

Art. 2 Presenza Svizzera

¹ Presenza Svizzera dirige la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero e raccoglie le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti. Assume iniziative, sostiene e coordina le attività dei suoi membri e dei suoi partner.

² Elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un'immagine realistica e positiva della Svizzera all'estero.

³ Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli Uffici federali interessati e con le rappresentanze all'estero del Dipartimento federale degli affari esteri.

⁴ Può promuovere l'immagine della Svizzera all'estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.

⁵ Può affidare l'esecuzione di compiti particolari a terzi, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione federale, sotto la sua sorveglianza.

Art. 3 Organi

Gli organi di Presenza Svizzera sono:

- a. la Commissione;
- b. l'Ufficio.

¹ FF 1999 8465

Art. 4 Commissione

¹ La Commissione è formata da rappresentanti dell'Amministrazione federale, di altri organismi e di cerchie private che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero.

² Essa ha lo statuto giuridico di una commissione con potere decisionale.

Art. 5 Ufficio

¹ L'Ufficio è l'organo esecutivo di Presenza Svizzera.

² Esso gestisce i fondi assegnati a Presenza Svizzera in funzione delle decisioni della Commissione.

Art. 6 Nomine

Su proposta del Dipartimento federale degli affari esteri, il Consiglio federale nomina:

- a. il presidente di Presenza Svizzera;
- b. i membri della Commissione e i loro supplenti;
- c. il direttore dell'Ufficio.

Art. 7 Procedura amministrativa

Contro le decisioni dell'Ufficio e della Commissione è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 8 Rapporti

Presenza Svizzera pubblica un rapporto annuo.

Art. 9 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Esso disciplina, nei limiti delle prescrizioni legali in vigore, l'organizzazione e la procedura di Presenza Svizzera nonché la sua posizione verso le autorità federali e le organizzazioni che con la loro attività assicurano la presenza della Svizzera all'estero.

³ Esso stabilisce le condizioni per il sostegno accordato alle azioni destinate a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 19 marzo 1976² che istituisce una Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all'estero è abrogata.

² RU 1976 2087

Art. 11 Disposizione transitoria

Il nuovo diritto è applicabile alle procedure in corso nel momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1623